



Direzione Sviluppo Rurale e montano  
Dipartimento Sviluppo economico

### AVVISO PUBBLICO

**OGGETTO: LEGGE REGIONALE 12/2010 ART. 6 E REGOLAMENTO REGIONALE 9R DEL 16/11/2012, ART. 9. REGISTRAZIONE DELL'ITINERARIO ESCURSIONISTICO "VIA FRANCIGENA VAL SUSA" NEL CATASTO REGIONALE DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART.7 DELLA L.241/90 SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 3 DELLA MEDESIMA LEGGE.**

Si rende noto che la Città metropolitana di Torino, salvo intese con i Comuni attraversati, intende presentare alla Regione Piemonte istanza per la registrazione nel Catasto Regionale del Patrimonio Escursionistico dell'itinerario denominato "Via Francigena Val Susa".

L'itinerario, il cui tracciato nel territorio comunale è rappresentato nell'allegata cartografia tecnica alla scala 1:10.000, si sviluppa prevalentemente su viabilità provinciale, comunale, agro-silvo-pastorale e sentieri da tempo immemorabile utilizzati dalle comunità locali residenti e attraversa il territorio dei seguenti Comuni: Almese, Alpignano, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa Di San Michele, Chiusa di San Michele, Claviere, Collegno, Condove, Exilles, Giaglione, Graverè, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Pianezza, Pianezza, Rivoli, Rosta, Salbertrand, Salbertrand, San Didero, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Susa, Torino, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.

La registrazione dell'itinerario nel Catasto Regionale del Patrimonio Escursionistico comporterà, in caso di passaggio su sedimi di proprietà privata:

- a) la possibilità di libero transito non motorizzato da parte degli escursionisti, esclusivamente sui sentieri e sulle tracce o passaggi agrosilvopastorali chiaramente segnalati ed usualmente battuti dal transito pedonale, senza

arrecare danni alle proprietà, nel rispetto all'articolo 843 del codice civile e 637 del codice penale;

- b) l'impossibilità da parte del Comune o dell'Unione di Comuni di individuare su detto itinerario percorsi per mezzi motorizzati ai sensi dell' articolo 11, comma 3, della legge regionale 2/11/1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), fatte salve le porzioni dei percorsi individuate a carico della rete stradale. Su tali percorsi non è altresì ammessa l'organizzazione di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada temporanee secondo le disposizioni dell' articolo 11, comma 5 bis, della l.r. 32/1982. Restano vigenti le deroghe previste dall'articolo 11, comma 6 della stessa legge;
- c) la possibilità di eseguire operazioni di manutenzione ordinaria del tracciato e della segnaletica esistente da parte dei soggetti territorialmente competenti al fine di garantire la transitabilità pedonale e preservare la proprietà da eventuali danni causati da eventuali passaggi fuori tracciato. Tali operazioni non potranno alterare le caratteristiche fisiche del sedime interessato dal passaggio escursionistico e saranno esclusivamente limitate a garantirne lo stato originale di percorribilità riscontrato all'atto dell'inserimento nella rete escursionistica regionale. L'apposizione di nuova segnaletica è prevista a sostituzione di quella preesistente ed eventualmente nei casi strettamente indispensabili per garantire inequivocabilmente la direzione del percorso.

Espletate positivamente le procedure di pubblicità e completato l'iter di registrazione nel Catato Regionale del patrimonio escursionistico, i Comuni provvederanno ad aggiornare i propri regolamenti di polizia rurale inserendo la clausola di transitabilità su sedimi privati attraversati dai tracciati inclusi nella rete escursionistica regionale alle condizioni stabilite nel presente avviso.

Fatti salvi gli obblighi in capo ai Comuni di manutenzione ordinaria, monitoraggio periodico della percorribilità e informazione all'utenza circa le norme di comportamento da seguire per una frequentazione in sicurezza, la percorrenza del sentiero da parte degli escursionisti avviene a esclusivo rischio e pericolo dei medesimi, i quali sono tenuti a valutare il possesso delle capacità individuali minime per affrontare il percorso.

Si rende noto che la cartografia in formato cartaceo recante il tracciato dell'itinerario in ciascun Comune attraversato è depositata presso le Segreterie comunali e presso la Direzione Sviluppo rurale e montano della Città metropolitana.

I proprietari o i titolari di diritti reali, interessati dal passaggio del tracciato hanno facoltà di proporre osservazioni od opposizioni entro 30 giorni dalla pubblicazione

del presente avviso, esclusivamente in forma scritta mediante posta elettronica certificata, alla Città metropolitana di Torino, Direzione sviluppo rurale e montano, all'indirizzo pec [protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it).

Il Responsabile del presente procedimento è la Dr.ssa Elena Di Bella, Dirigente della Direzione Sviluppo rurale e montano della Città metropolitana di Torino.

Per ogni informazione in merito al presente procedimento è possibile contattare:

Città metropolitana di Torino

Direzione Sviluppo rurale e montano

Corso Inghilterra 7

10138 Torino TO

Dott. Alberto Pierbattisti (tel. 011.861.3824)

Geom. Diego Romanini (tel. 011.861.3822)

e-mail [rete.sentieristica@cittametropolitana.torino.it](mailto:rete.sentieristica@cittametropolitana.torino.it).

La presente comunicazione sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione personale agli interessati poiché, nella fattispecie, non consentita dall'elevato numero dei destinatari della procedura.

Per IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA DIRIGENTE F.F.

Monica TARCHI

(f.to digitalmente)